



Comune di Mediglia

Assessorato ai Lavori pubblici
e manutenzioni-Demanio

**PIANO CIMITERIALE
COMUNALE 2009 - 2028**

**Norme Tecniche di
Attuazione - Prescrizioni**

Ottobre 2009 - Revisione 10



Dalle "Cronache del regno dei crociati di Gereusalemme", codice miniato:
la ricostruzione di Gerusalemme (particolare), metà del XV secolo
Biblioteca Nazionale Austriaca – Vienna cod. 2533

il Responsabile del procedimento:

Arch. Odette Solarna



I Progettisti:

arch. Luigi Baroni



ing. Vittorio Cingano

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____



Piano redatto per il Comune di Mediglia dallo
Studio di ingegneria Cingano
via A. Mario 38 - 36100 Vicenza
telefono e fax 0444 961338
e-mail: cingano@ordine.ingegneri.vi.it



E' vietata la riproduzione, imitazione e/o contraffazione, per altri utilizzi estranei al presente Piano, delle metodologie, disegni, schemi, modelli, schizzi ecc. contenuti nella presente relazione.
Saranno in ogni caso tutelati i diritti d'autore.

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Capo 1 - Generalità	5
Art. 1 Premessa	5
Art. 2 Contenuto e finalità della pianificazione cimiteriale e dei relativi P.R.C.	5
Art. 3 Normativa urbanistica correlata	6
Capo 2 - Accesso ai cimiteri per lavori	6
Art. 4 Orari e modalità di accesso ai cimiteri	6
Titolo II - MODALITA' DI PROGETTAZIONE DEI CIMITERI.....	7
Capo 1 - Parti comuni	7
Art. 5 Organizzazione esterna dei cimiteri e perimetrazioni	7
Art. 6 Abbattimento delle barriere architettoniche	8
Art. 7 Dimensionamento e spazi di manovra	8
Art. 8 Aree di sosta e attrezzate.....	9
Art. 9 Gerarchia dei percorsi e dimensionamento dei vialetti	9
Art. 10 Tipologie di sepolture.....	10
Art. 11 Prese energia elettrica.....	10
Art. 12 Prese acqua.....	11
Art. 13 Acque reflue.....	11
Art. 14 Stratigrafie.....	12
Art. 15 Ricarica terreno di inumazione a San Martino Olearo	15
Capo 2 - Campi di inumazione di salme	16
Art. 16 Tipologie e fosse	16
Art. 17 Schema di sepoltura	16
Art. 18 Campi a cippolapide.....	17
Art. 19 Verde cimiteriale	17
Capo 3 - Manufatti per sepolture	18
Art. 20 Copritomba definitivo per inumazioni	18
Art. 21 Materiali per copritomba a terra nei cimiteri tradizionali.....	20
Art. 22 Sepolture in tombino	20
Art. 23 Materiali per tombini.....	21
Art. 24 Sepolture in colombario	21
Capo 4 - Tombe di famiglia	23
Art. 25 Tipologie di tombe di famiglia	23
Art. 26 Sepolture nel cimitero parco	25
Capo 5 - Cimiteri e reparti speciali	29
Art. 27 Cimitero parco.....	29
Art. 28 Campi speciali	30
Capo 6 - Verde cimiteriale	30
Art. 29 Essenze.....	30
Art. 30 Verde cimiteriale esterno	30
Capo 7 - Commercio in prossimità dei cimiteri	30

Art. 31	Servizi ammessi	30
Titolo III - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....		32
Capo 1 - Disposizioni comuni		32
Art. 32	Autorizzazioni	32
Art. 33	Disposizioni di carattere generale	33
Art. 34	Sicurezza sul posto di lavoro.....	34
Capo 2 - Sepolture – identificazione e sistemazioni provvisorie.....		34
Art. 35	Inumazione.....	34
Art. 36	Tumulazione.....	34
Capo 3 - Modalità di svolgimento dei lavori.....		35
Art. 37	Prescrizioni generali.....	35
Art. 38	Posa di manufatti interrati	36
Art. 39	Posa a terra di copritomba	36
Art. 40	Posa di lapidi in loculi, ossari, cinerari.....	37
Art. 41	Posa di cippi, targhe o botole nel giardino della memoria e nel cimitero parco.....	37
Art. 42	Posa di ornamenti mobili, fiori e piante	38
Capo 4 - Manufatti privati: realizzazione, ristrutturazione e manutenzione.....		38
Art. 43	Costruzione di sepolture private.....	38
Art. 44	Ristrutturazione di sepolture private	39
Art. 45	Manutenzione delle sepolture private.....	39
Titolo IV - RIMOZIONI - DEMOLIZIONI - OPERE ABUSIVE.....		40
Art. 46	Rimozione di manufatti e ornamenti	40
Art. 47	Opere abusive.....	40
Titolo V - SANZIONI E INTEGRAZIONI PER SITUAZIONI NON PREVISTE .		41
Art. 48	Violazioni a norme comportamentali	41
Art. 49	Violazioni da parte di imprese operanti nei cimiteri	41
Art. 50	Situazioni non previste o definizioni di dettaglio.....	41
Titolo VI - TAVOLE ALLEGATE		42
Titolo VII - GLOSSARIO.....		43

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 - Generalità

Art. 1 Premessa

1. Le presenti norme sono poste a regolare, per la parte più specificatamente tecnica, assieme agli elaborati grafici relativi al documento generale a nome "Piano cimiteriale 2009-2028", la pianificazione cimiteriale di tutti i cimiteri ed edifici funerari del Comune di Mediglia e le modalità di intervento sul terreno e sui manufatti nell'ambito cimiteriale, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella relazione generale di piano. Sono complementari alle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia mortuaria comunale e vengono integrate dalla Griglia Tariffaria Cimiteriale.

2. Il Piano Cimiteriale 2009-2028 è un "piano urbanistico di settore" relativo cioè alla materia cimiteriale, che attua:

- le disposizioni di cui al Capo X, art. 54, comma 1 e 2 - art. 57, comma 1, 2 e 4 - art. 58, comma 1 e 2 - art. 59 - art. 61 - art. 62 - art. 63, comma 1 e 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
- quanto d'indirizzo posto con la Circolare del Ministero della Salute n. 24/93

e quanto disposto da:

- la L. naz. 130/2001
- la L.R. Lombardia n. 22/2004 e il R.R. n. 6/2005.
- la L.R.Lombardia n. 22/2003, norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali
- il Regolamento Regionale 6/2004 di attuazione della L.R.Lombardia n. 22/2003,
- la L. R.Lombardia n. 6/2005 art. 6 comma 6, modifiche alla L.R.L. 22/2003.
- i chiarimenti contenuti nella Circolare R.Lombardia n. 21/SAN/2005 indirizzi applicativi del R.R. 6/2004

Art. 2 *Contenuto e finalità della pianificazione cimiteriale e dei relativi P.R.C.*

1. La pianificazione è il controllo preventivo di un territorio, delle future costruzioni, e dell'uso del suolo. La pianificazione cimiteriale 2009-2028 è composta dall'insieme dei Piani Attuativi distinti per ogni sito cimiteriale comunale, chiamati Piani Regolatori Cimiteriali, per i quali è stato previsto dove attuare e con quale dimensione l'ampliamento in superficie, dove eseguire prioritariamente l'ampliamento od integrazione interna ovvero la ristrutturazione, dove riorganizzare la dotazione di nuovi collegamenti viari, parcheggi pubblici, aree di servizio particolari, ecc.

2. La finalità perseguita è quella di governare sul territorio comunale le necessità di seppellimenti, consentendo lo svolgimento delle fasi di progettazione degli ampliamenti con congruenza rispetto alle necessità e di conseguenza con il corretto dimensionamento degli interventi nel tempo.

3. E' obbligatorio eseguire, da parte del Comune, la verifica e l'aggiornamento quinquennale della situazione cimiteriale secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

Art. 3 Normativa urbanistica correlata

1. Per quanto non altrimenti disposto e regolato con la presente disciplina, valgono le norme di PRG/PGT/Piano Strutturale vigenti/adottate, le loro N.T.A. e Regolamento Edilizio/Urbanistico, quando non in contrasto con il presente che per tematica (igienico-sanitaria), ha prevalenza sulla disciplina di natura comunale.

Capo 2 - Accesso ai cimiteri per lavori

Art. 4 Orari e modalità di accesso ai cimiteri

1. L'orario di accesso ai cimiteri per l'esecuzione di lavori è fissato dal Responsabile del Servizio entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 15 ottobre ed il 15 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 15 ottobre di ogni anno.

2. Le modalità che regolano i permessi di accesso ai cimiteri per lavori o forniture sono stabiliti nel Regolamento di polizia mortuaria.

3. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.



Cimitero di Bustighera

Titolo II - MODALITA' DI PROGETTAZIONE DEI CIMITERI

Capo 1 - Parti comuni

Art. 5 Organizzazione esterna dei cimiteri e perimetrazioni

1. I cimiteri quando oggetto di nuova costruzione o ampliamento di superficie (accrescimento dell'area cimiteriale) dovranno essere dotati di:

a) una fascia perimetrale esterna al cinto murario di larghezza non inferiore a mt. 3,50 con fosso per lo scolo delle acque meteoriche, destinata alla esecuzione delle manutenzioni sull'intero perimetro murario/di cinta esterno e per garantire ulteriore salvaguardia alla stessa struttura, oltre che eventualmente essere utilizzata anche per mascherare il cimitero ovvero integrarlo con l'area circostante. Nel caso l'area esterna fosse di proprietà



Esempio di canale di scolo acque

del Comune o demaniale o comunque accessibile in ogni momento, tale fascia può essere non realizzata o realizzata in maniera difforme. In ogni caso dovrà essere prevista la sistemazione a verde di fregio cimiteriale ponendo attenzione anche alla realizzazione con le alberature di quinte atte alla attenuazione dell'eventuale abitato prossimo ovvero alla schermatura da percorsi stradali vicini ecc..;

b) un'area esterna a parcheggio secondo le indicazioni fornite dal Piano Regolatore Cimiteriale o poter usufruire di vicini parcheggi adeguati comunque a contenere almeno l'equivalente di un corteo funebre, che si quantifica in 20 vetture;

c) un percorso di accesso all'ingresso adatto anche a disabili;

d) un muro di cinta conforme alla normativa cimiteriale. E' ammesso che la recinzione possa essere formata da una cortina a sempreverde integrata da adeguata chiusura con elementi fissi semitrasparenti quali grigliati purchè venga assicurato il mascheramento visivo da parte dei sempreverdi;



Esempio di coronamento alla lombarda

Nel caso si realizzasse in calcestruzzo, questo dovrà essere trattato in modo da evitare la formazione di licheni o macchie e protetto dalle acque meteoriche, oppure intonacato sulle due superfici e protetto da scossalina in rame.

Ammissa la mascheratura del calcestruzzo con paramento con aspetto pietra o mattoni.

Nel caso si realizzasse un muro in mattoni, questi siano a faccia vista con coronamento alla lombarda, tipo abbazia di Chiaravalle.

In casi particolari è ammessa la continuazione della tipologia di recinzione esistente in continuità.

Non è in ogni caso ammessa una mura di recinzione in pannelli prefabbricati di tipo industriale.

e) Se si volessero realizzare delle aperture nella cortina muraria, queste siano protette in modo da non far passare oggetti più larghi di 10 centimetri.

f) almeno un cancello che possa consentire l'accesso ai mezzi operativi necessari e ai veicoli.

Art. 6 *Abbattimento delle barriere architettoniche*

1. La normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, D.M. 236/89 e s.m.i. e il DPR n. 503/96 e s.m.i. dovranno essere soddisfatti almeno per l'accessibilità alla sosta fuori del cimitero, all'ingresso al cimitero, la fruizione del viale principale o sua parte ovvero fino alla chiesa interna o cappella cimiteriale.

2. Quando un cimitero è assoggettato ad ampliamento in superficie, al suo interno dovrà realizzarsi almeno un servizio igienico accessibile per disabili posto in prossimità della distribuzione principale ovvero della nuova distribuzione da realizzare e le nuove aree e fabbricati dovranno essere resi fruibili relativamente al percorso antistante (per i fabbricati) ingresso ed uscita da cappelle private. Per i campi di inumazione si dovrà prevedere una fruizione almeno perimetrale, e/o anche qualora prevista, centrale dei campi, mentre per il cimitero parco verranno resi fruibili i soli percorsi principali.

Art. 7 *Dimensionamento e spazi di manovra*

1. Il dimensionamento degli spazi interni del cimitero dovrà sempre avvenire considerando sia le necessità di fruizione e visitabilità ed accessibilità oltre che alle dimensioni di manovra necessarie per l'esecuzione delle sepolture che in genere avvengono con ausilio di apposite attrezzature, quali, mini-pale, mini-escavatori, piccoli furgoni o dumper, carrelli di trasporto, montafeneri, calabare, barelle per la movimentazione del feretro, trabbatelli fissi ed a ruote.

2. Le dimensioni dei percorsi dovranno essere minimo mt. 1,50 e di fronte ai fabbricati funerari (colombari con introduzione della cassa di punta) con un percorso o spazio libero, o, meglio, un portico di larghezza netta (di fronte ai loculi) mt. 2,50 minimo.


3. Le rampe dei disabili quando necessarie per superare dislivelli anche cospicui saranno utilizzate anche da mini mezzi operativi e carrelli speciali per il trasporto/sepoltura delle bare e pertanto la loro



Esempio di carrello a norma ma con fruizione difficoltosa

larghezza dovrà essere di almeno mt. 2,50.

4. Le tombe private o i colombari con vani o corridoi chiusi dovranno garantire lo svolgimento delle operazioni cimiteriali in sicurezza (sepoltura, estumulazioni, ecc.) ed al frequentatore anche l'uso di scale a carrello apposite. Nell'attività cimiteriale è rilevante la movimentazione dei carichi, per la quale vanno applicate le disposizioni previste dalla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro, in particolare nel D. lgs. n. 81/2008.



Tumulazione in loculi e spazi di manovra

Art. 8 Aree di sosta e attrezzate

1. Nella progettazione di ampliamenti si deve prevedere per ogni cimitero almeno un'area di sosta con panchine o similari.
2. Necessari sono anche alcuni spazi attrezzati dove posizionare i bidoni e i cassonetti delle immondizie e i set di pulizia.



Art. 9 Gerarchia dei percorsi e dimensionamento dei vialetti

3. Le linee di approvvigionamento di energia e acqua e l'allontanamento di acque reflue seguono i percorsi dei vialetti, come pure le condotte o sistemi di drenaggio; pertanto nel dimensionamento dei vialetti e relative bordature si deve tener conto del posizionamento dei sottoservizi, compreso;

- a) fontanelle, il cui posizionamento non deve ingombrare la sezione di passaggio dei vialetti,
- b) pozzetti di cacciata e caditoie o altri metodi di raccolta delle acque meteoriche e reflue in generale
- c) condotte per la distribuzione dell' energia per forza motrice e per l'illuminazione votiva

d) drenaggi profondi con o senza condotte forate, che in ogni caso abbisognano di pozzetti di ispezione ogni 12 – 15 metri, posizionati in genere a lato dei vialetti

Art. 10 Tipologie di sepolture

1. Nei cimiteri possono essere presenti le seguenti tipologie di sepolture o di memorie, in quantitativi complessivamente previsti dal Piano Cimiteriale, e realizzate per stralci di Piano e lotti secondo necessità derivante da analisi periodica di verifica dell'andamento di previsione di Piano. Tali analisi potranno portare a modifiche nei quantitativi relativi per tipologie e complessivi.

<p>a) Fosse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ In campo comune ✚ In campo angeli ✚ In campo speciale <input type="checkbox"/> Inconsunti <input type="checkbox"/> Per religioni particolari 	<p>b) Tombini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ singoli ✚ doppi
<p>d) Ossari e cinerari</p> <p>Aggregati in colombari specifici o eventualmente misti</p>	<p>c) Loculi:</p> <p>Aggregati in colombari eventualmente misti ad ossari/cinerari e tombe di famiglia tipo A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ singoli ✚ doppi

e) tombe di famiglia:

- ✚ A) cappelle con 8 posti salma + ossario/cinerario
- ✚ B) celle, con 8 posti salma + 6 ossari/cinerari
- ✚ C) edicole, da 8 a 12 posti salma + ossari/cinerari
- ✚ D) tombe collettive da 8 o 12 posti salma
- ✚ E) sarcofagi, da 1 a 3 posti salma

f) Tombe di ceneri e resti ossei nel cimitero parco.

g) Targhe e cippi alla memoria nel giardino delle rimembranze.

Art. 11 Prese energia elettrica

1. La distribuzione prevede un quadro generale e quadri di zona, in particolare per eventuali pompe e illuminazione votiva. Per quest'ultima, nel caso sia vigente una convenzione con un gestore, la posa dei relativi impianti dovrà essere coordinata tenendo conto della convenzione stessa.

2. vanno previste anche prese di forza distribuite per attrezzature e macchine per chi deve operare all'interno dei cimiteri, in ragione di circa una ogni 700 mq., compatibilmente con la morfologia, realizzate, ove possibile, con torrette o attaccate a muro.

Art. 12 Prese acqua

1. Si devono prevedere fontanini e prese per canne da annaffiamento in ragione di almeno uno ogni 120 tombe a terra o 180 loculi o ossari/cinerari.





Art. 13 Acque reflue

1. Le acque nere comprendono servizi WC e fontanelle e vanno smaltite tramite vasca Imhoff collegata a condotte a dispersione sulla base dello schema seguente, o che dovranno essere eventualmente e specificatamente autorizzate e realizzate come da schema e da specifiche tecniche di Uffici/Enti preposti.

2. Le acque meteoriche vanno smaltite in fosso di regimentazione del territorio.


3. I drenaggi vengono raccolti in un pozzetto che scarica, attraverso un eventuale sollevamento in fosso di regimentazione del territorio.



Art. 14 Stratigrafie

 SONDAGGIO 'MEDIGLIA'						
COMMITTENTE : <u>Comune Mediglia</u>		COMMESSA : <u>1083</u>				
LOCALITA' : <u>Cimitero di Mediglia</u>		QUOTA : <u>Piano Campagna</u>				
DATA : <u>26/01/2009</u>		RILEVATORE : <u>Dr. F. M. Serra</u>				
PROFONDITA'	DESCRIZIONE	SPT	Campioni	Falda	Piez	
	Suolo					
- 0.5 m	Argilla limosa nocciola	4712			Tratto cieco	
- 1.0 m			F			
- 1.5 m	Sabbia e ghiaietto in matrice argillosa nocciola				Tratto fenestrato	
- 2.0 m						
- 2.5 m	Sabbia e ghiaia più o meno limosa di colore sabbia			G		
- 3.0 m						
	Limo giallastro			H		
- 3.5 m	Sabbia fine e media con ghiaia di colore grigio giallastro					
- 4.0 m				- 4.01 m		
- 4.5 m	Sabbia e ghiaia					
- 5.0 m						


SONDAGGIO 'BUSTIGHERA'					
COMMITTENTE : Comune Mediglia		COMMESSA : 1083			
LOCALITA' : Cimitero di Bustighera		QUOTA : Piano Campagna			
DATA : 26/01/2009		RILEVATORE : Dr. F. M. Serra			
PROFONDITA'	DESCRIZIONE	SPT	Campioni	Falda	Piez
	Riporto con sabbia, ghiaia e ciottoli				Tratto cieco
-0.5 m	Limo argilloso e sabbia con ghiaia di colore ocreo - Presenza di un ciottolo di lunghezza 15 cm		A		
-1.0 m					
-1.5 m	Sabbia grossolana con ghiaia grigia	6/4/7	B		
-2.0 m					
-2.5 m	Sabbia medio fine nocciola debolmente ghiaiosa		C		
-3.0 m					
-3.5 m	Sabbia medio fine limoso ghiaiosa nocciola				
-4.0 m					
-4.5 m	Sabbia grossolana e ghiaia colore grigio sabbia				
-5.0 m					
				- 4.8 m	Tratto fenestrato



Schematizzazione della stratigrafia per il terreno relativo al cimitero di San Martino compreso il riporto di terreno necessario per allontanare il fondo della cassa dalla falda:

Art. 15 Ricarica terreno di inumazione a San Martino Olearo

La presenza di falda a 1,50 metri dal piano campagna impone una ricarica di terreno di tipo agricolo ordinario, di 1,50 metri.



Capo 2 - Campi di inumazione di salme

Art. 16 Tipologie e fosse

I campi si dividono in:

† campi comuni

- campi per adulti, con dimensione in pianta della fossa di 80 x 220 cm
- campi angeli (per bambini), con dimensione in pianta della fossa di 50 x 150 cm


† campi speciali

- campi per sepoltura di inconsunti, con dimensione in pianta della fossa di 80 x 220 cm
- campi per altre religioni, con dimensione in pianta della fossa di 80 x 220 cm

La profondità delle fosse è per tutte 200 cm, salvo che non venga portata a 150 cm con ordinanza del sindaco sentito il parere dell'ARPA.

Art. 17 Schema di sepoltura


1. Le sepolture dei nuovi campi e dei campi che si liberano a seguito di esumazioni, verranno organizzate secondo la metodologia testa-testa piede-piede, coma da schema seguente (campo adulti):



Art. 18 Campi a cippolapide

Per alcuni campi o aree specifiche potrà essere individuata e disposto che venga utilizzata unicamente una sepoltura con tipologia di copritomba uniforme a cippolapide, in cui tutte le tombe devono adottare questo specifico standard, allo scopo di ottenere una uniformità di impressione pur mantenendo varianti nell'uso dei materiali lapidei utilizzati.

Si tratta di campi la cui superficie si caratterizza per essere erbata anziché ricoperta di ghiaio, mancano completamente i bauletti di terra sopra le tombe e in cui tutti i copritomba hanno un aspetto uniforme e di modesto impatto, come da esemplificativo seguente.



Esempio di campo a cippolapide

Anche per questi campi valgono le disposizioni di impianto generale (testa – testa) e le distanze minime da bordi e alberi.

Per quanto riguarda i materiali, valgono le prescrizioni comuni agli altri copritomba.

Per quanto riguarda i percorsi alle tombe, si realizzeranno dei percorsi in ghiaio lavato su terreno seminato ad erba e mantenuto ad erba bassa.

E' ammessa l'impianto di rosai o sempreverdi o simili piante resistenti fra un cippolapide e l'altro, nel rispetto e con il consenso del vicino, purchè l'avente diritto si impegni ad una manutenzione decorosa e un attecchimento/sostituzione/ripristino terreno adeguati e mantenga una potatura molto bassa, oppure è facoltà dell'Amministrazione di fornire un servizio di manutenzione delle stesse.

Il cippolapide potrà o essere posato successivamente alla posa del cippo, o potrà essere utilizzato già come cippo inizialmente, posato del gestore del servizio cimiteriale e pagato al Comune dall'avente diritto. Il Comune regolerà successivamente eventuali rapporti col gestore, qualora esterno.

Art. 19 Verde cimiteriale

1. In tutti i cimiteri, ma in special modo nel cimitero parco, le essenze da utilizzare devono essere quelle previste nel Parco Agricolo Milano Sud, in modo da non introdurre

essenze estranee che possano essere portatrici di parassiti o malattie non tollerate dalla flora locale.

2. Sono da privilegiare le essenze tradizionali delle aree cimiteriali quali:

- a) Cipressi
- b) Tassi
- c) Bossi
- d) Oleandri
- e) Allori
- f) Roseti
- g) Edera
- h) Carpini
- i) Agrifoglio
- j) *Ruscus aculeatus* (pungitopo)

E le essenze tipiche della pianura lombarda quali:

essenze arboree:

- k) Ontani
- l) Robinie
- m) Pioppi
- n) Arnie (quercie)
- o) *Salix alba* (salice padano)

essenze arbustive:

- p) Sambuchi
- q) Biancospini
- r) noccioli

Capo 3 - Manufatti per sepolture

Art. 20 Copritomba definitivo per inumazioni

1. I copritomba a terra vanno collocati con le modalità previste all'Art. 38.

2. Nelle sepolture a terra (da collocarsi trascorsi almeno 180 gg. dalla inumazione), i copritomba a terra ed altre ornamentazioni simili dovranno essere contenute nelle dimensioni massime di seguito indicate e meglio illustrate negli schemi grafici allegati.



Esempio di tomba campo angeli. Notare che nelle norme si parla sempre di dimensioni massime.

copritomba marmoreo, composto da:

- a) base o recinto marmoreo, dimensioni massime La. x Lu. x H x Sp. = 69 x 165 x 18 (3 sotto terra e 15 fuori terra) x 4 cm [45 x 105 x 18 (3 sotto terra e 15 fuori terra) x 4 cm campo angeli]
- b) base appoggio lapide, dimensioni massime La. x Lu. x Sp. = 69 x 45 x 6 cm (45 x 45 x 6 cm campo angeli)

c) lapide verticale o croce: dimensioni massime La. x H x Sp. = 50 x 95 (da terra) x 6 cm (40 x 75 x 6 cm campo angeli);

3. I campi speciali per inconsunti sono campi a rotazione abbreviata, di 2 o 5 anni, in genere 5. Visto il periodo ridotto, per questi è ammesso di poter traslare il copritomba della tomba a terra da cui è stato esumata la salma. Se si tratta di salma proveniente da loculo, o comunque si debba rifare un copritomba, è ammessa una riduzione degli spessori da 6 a 4 cm e da 4 a 3 cm e la possibilità di utilizzare un display, ovvero una lastra di 27 x 50 cm, su cui riportare i dati ed eventualmente la foto, appoggiata su un supporto costituito da una base 36 x 57 cm attrezzata per accogliere un vaso per fiori recisi ad incasso e una lanterna per luce votiva, e un supporto per mantenere in posizione inclinata la lapide tipo leggìo. Il tutto può essere sostituito da una croce in legno in abete impregnato con pigmento marrone dimensioni bracci 2 x 7,7 cm e altezza da terra 95 cm.

4. Per le sepolture di religioni diverse dalla cristiana, e solo in aree dedicate, potranno essere realizzate opere all'interno di un volume 70 x 165 x 75 da terra, con il vincolo di lasciare almeno il 75% della superficie permeabile all'acqua. Per gli atei valgono le prescrizioni per i cristiani.

5. Non è permesso coprire la superficie lasciata libera dai manufatti di cui ai punti a), b), c) del comma 3 e quelli previsti al comma 4.

6. Gli arredi funerari potranno essere alloggiati esclusivamente nel manufatto b) nella parte anteriore del copritomba. La tipologia di arredo sarà di materiali metallici (bronzo bruno, lucido od opaco, dorato o satinato)

7. Gli arredi floreali aggiuntivi potranno essere collocati in forma facilmente amovibile nel periodo di ricorrenza dei defunti purchè di dimensione non superiore al volume sotteso dalle seguenti dimensioni: La. x Lu. x H = 35 x 35 x 50.

8. La lapide potrà avere unicamente la forma prevista negli schemi allegati, sia per la tipologia a lapide che per quella a croce.

9. La lapide dovrà riportare obbligatoriamente i dati previsti da porsi sui cippi di sepoltura: nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto. Possono essere aggiunte fotografia e/o frasi commemorative purchè non preponderanti rispetto ai dati anagrafici.

10. La finitura delle realizzazioni di tali scritte potrà avvenire per apposizione di caratteri in metallo tipo bronzo brunito lucido od opaco, ovvero dorato satinato, nei caratteri Moderno, Romano, Corsivo. La scritta può essere realizzata anche per incisione diretta sulla lapide in pietra e potrà essere resa evidente esclusivamente con l'uso di lacca nera, rossa o dorata.

11. E' ammessa la decorazione perimetrale del bordo lapide sui tre lati liberi per tutto il suo spessore con bordo non superiore a 6 cm, tramite scalpellinatura.

12. Sono ammesse solo le seguenti lavorazioni:

- a) levigatura dell'intero corpo lapide, non lucida
- b) spazzolatura



Lapide d'epoca in cimitero abbandonato

- c) sabbiatura
- d) bocciardatura fine e media

13. Sul retro della lapide dovrà essere apposta, in forma resistente agli agenti atmosferici, una etichetta indicante gli estremi identificativi della ditta costruttrice ed un suo marchio o logo.

Art. 21 *Materiali per copritomba a terra nei cimiteri tradizionali*

1. Sono prescritti materiali con finitura opaca e scabra, assolutamente non lucida.
2. Sono ammessi:
 - Marmi chiari:
 - o marmo di Carrara
 - bianco Commerciale
 - bianco statuario
 - Carrara Vagli
 - o Biancone di Vicenza
 - o Botticino classico reale
 - o Travertino chiaro
 - Marmi scuri:
 - o Bardiglio grigio imperiale
 - o Granito sardo Limbara
 - Pietre:
 - o Ceppo
 - o Biancone d'Apricena

Art. 22 *Sepulture in tombino*

1. I tombini possono essere singoli o doppi; questi ultimi solo affiancati.
2. Sono realizzati con manufatti prefabbricati a scatola posati su magrone di calcestruzzo per livellare il piano di posa, oppure con anelli sovrapposti, o lastre di parete in prefabbricato solidarizzati con la platea di appoggio. Dimensioni interne del posto salma: La x H x Lu = cm. 80 x cm. 70 x cm. 225. Sul piano di appoggio del feretro prima della deposizione della cassa, vanno collocati 3 supporti (listelli) in pietra o cemento 5 x 5 x 70 cm che mantengano sollevata la cassa.. Il manufatto in calcestruzzo armato del tombino dovrà essere impermeabile ai liquidi e ai gas e dovrà sporgere di almeno 10 cm. dalla quota terreno. Sopra verrà posata e sigillata la/le lastra/e di chiusura della sepoltura.
3. La copertura in entrambi i casi si ottiene con lastre in c.a., su cui appoggia il copritomba in pietra che viene completato con una lapide verticale.
4. La parte fuori terra non deve emergere per più di 18 cm.
5. La testiera o lapide verticale non deve superare i 95 cm da terra e la larghezza massima di:
 - 75 cm. Per tombino singolo;
 - 150 cm per tombino doppio.
6. La dimensione esterna in pianta del tombino singolo sarà contenuta entro 100 x 245 cm. Il tombino doppio avrà dimensioni 195 x 245 cm.

Art. 23 Materiali per tombini

7. Sono prescritti materiali con finitura opaca e scabra, non lucida.
8. Sono ammessi:
 - Marmi chiari:
 - o marmo di Carrara
 - bianco Commerciale
 - bianco statuario
 - Carrara Vagli
 - o Botticino classico reale
 - o Travertino chiaro
 - Marmi scuri:
 - o Bardiglio grigio imperiale
 - o Granito sardo Limbara
 - Pietre:
 - o Ceppo
 - o Biancone d'Apricena

Art. 24 Sepolture in colombario

1. Le sepolture in colombario si dividono, come tipologia in:
 - a) loculi
 - b) ossari
 - c) cinerari
2. Ogni sepoltura di tipo tumulazione è composta essenzialmente da due componenti:
 - L'avello, ovvero la nicchia in cui posizionare la salma
 - la lapide, elemento di chiusura e decorativo
3. Gli avelli devono osservare le seguenti misure minime interne:
 - a.1) Loculi singoli:
 - di testa: $L \times H \times Lu = \text{cm. } 80 \times \text{cm. } 70 \times \text{cm. } 225$ per il cofano, a cui aggiungere, in lunghezza:
 - + 25 cm per chiusura con lastra in cemento armato prefabbricato e lapide a cassettone, con intercapedine fra le due
 - + 35 cm per chiusura con muretto di mattoni a una testa intonacato sull'esterno e lapide a cassettone, con intercapedine fra le due
 - di lato: $L \times H \times Lu = \text{cm. } 225 \times \text{cm. } 80 \times \text{cm. } 70$
 - aggiungere, in lunghezza (profondità):
 - + 25 cm per chiusura con lastra in cemento armato prefabbricato e lapide a cassettone, con intercapedine fra le due
 - + 35 cm per chiusura con muretto di mattoni a una testa intonacato sull'esterno e lapide a cassettone, con intercapedine fra le due

Per le tombe di famiglia è ammessa una larghezza netta di 75 cm al posto di 80 cm.

b.1) Ossari:

b.1.1) posto: $LaxHxLu = \text{cm. } 35 \times \text{cm. } 30 \times \text{cm. } 75 + 15 \text{ cm}$ per lastrina e lapide a cassettone

b 1.2) posti affiancati: $LaxHxLu = \text{cm. } 80 \times \text{cm. } 30 \times \text{cm. } 75 + 15 \text{ cm}$ per lastrina e lapide a cassettone

b 1.3) posti: si può utilizzare l'avello di un loculo, oppure:

$LaxHxLu = \text{cm. } 75 \times \text{cm. } 80 \times \text{cm. } 75 + 15 \text{ cm}$ per lastrina e lapide a cassettone

c.1) Cinerari a 4 posti: $LaxHxLu = \text{cm. } 80 \times \text{cm. } 70 \times \text{cm. } 75 + 15 \text{ cm}$ per lastrina e lapide a cassettone

4. Ogni avello deve avere il piano di posa in pendenza verso il fondo, in modo che eventuali liquidi di putrefazione non fuoriescano dal lato lapide. Tale pendenza si ottiene con una differenza di quota fra il punto in cui si posa la lapide e l'estremità opposta dell'avello di non meno di 2,5 cm. Nel caso di loculi con posa della salma di lato, la differenza di quota sulla profondità di 75 cm sarà di almeno 1,2 cm.

5. La soletta dovrà avere uno spessore minimo verso l'esterno di 12 cm e verso l'interno di 9,5 cm.

6. Gli avelli devono essere impermeabili nei riguardi di eventuali liquami di putrefazione che dovessero fuoriuscire dalle casse. A tale scopo, il piano di appoggio del cofano deve essere reso impermeabile, compreso le pareti laterali per una altezza di almeno 10 cm, con appositi prodotti impermeabilizzanti, stesi a rullo o pennello in un numero di strati dato dalle indicazioni della ditta costruttrice. Per garantire l'impermeabilizzazione del giunto fra la soletta e le pareti verticali, prima della stesa del prodotto impermeabilizzante, l'angolo dovrà essere trattato con apposite malte tixotropiche, in modo da formare un raccordo fra le pareti.

7. Fra la chiusura con lastrina, lastra in cemento o muratura a una testa e la lapide, deve sempre essere prevista una intercapedine di almeno 5 cm di larghezza, all'interno della quale passerà il cavidotto, in cui vi sono i cavi della luce votica. Il passaggio del tubo deve essere tale da non ostacolare le operazioni di inserimento dei cofani e il cavidotto ben fissato al supporto. Lo schema è visibile in allegato.

8. Ogni avello destinato alla sepoltura di un defunto (cadavere, resto osseo o cenere), deve riportare, in modo ben visibile, la numerazione assegnata alla sepoltura stessa. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo. Tale numerazione, riportata inizialmente sulla chiusura di testa, verrà riportata sulla lapide una volta che questa sia posizionata.

9. Poiché ossari e cinerari contengono materiale inerte, possono essere chiusi anche solo con la lapide. Sarebbe comunque consigliabile completare la chiusura con una lastrina in ferro zincato fissata con viti, al posto della lastra in cemento o muro a una testa.

10. L'esigenza di realizzare loculi doppi potrà avvenire:

a) Loculi sovrapposti ubicati alle ultime due file superiori

11. Le lapidi possono essere collocate con due modalità:

- a) A cassettone
- b) Con borchie

12. Dovrà essere garantita uniformità di aspetto nei singoli blocchi o colombari; a tale scopo il Responsabile del servizio emanerà di volta in volta, all'atto della messa in attività dei manufatti, apposite disposizioni.

Capo 4 - Tombe di famiglia

Art. 25 Tipologie di tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia si dividono in:
 - A) Cappelle
 - B) Celle
 - C) Edicole, nei sottotipi aggregative ed isolate
 - D) Tombe collettive
 - E) Sarcofagi

Le misure e tipologie sono visibili negli allegati.

2. L'altezza massima consentita è di m. 4,50. Ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, potranno essere date deroghe nel caso di opere d'arte di particolare pregio.
3. A maggiore chiarimento si definisce quanto segue.

Cappella (vedi Tav. 14)

Si tratta di tomba seriale, ovvero che può essere ripetuta in batteria, con spazi modulari con le misure dei loculi, per cui, mantenendo lo stesso schema, oltre ad essere realizzabili in serie per conto loro, possono essere inserite al posto di quattro colonne di loculi al piano terra di edifici adibiti a colombari e provvisti di portico; si realizza una tomba di famiglia che comprende anche il portico, che però deve essere mantenuto libero per il transito e le operazioni cimiteriali.

All'interno sono previsti 6-8 posti salma e un cinerario/ossario che può anche fungere da altare per commemorazioni o cerimonie.


La disposizione delle salme è laterale, con introduzione di testa dal portico e epigrafi ed iscrizioni all'interno dello spazio privato.

Cella (vedi Tav. 15)


Si tratta di tomba seriale con disposizione delle tombe ad "L", 4 per lato per un totale di 8, e 6 cinerari/ossari in una colonna. Per i dettagli si veda in allegato.

Le dimensioni base del lotto sono di 3,75 m. x 3,75 m, a cui si deve aggiungere una striscia sui lati larga 100 cm per manutenzione e/o passaggio, e una striscia di 150 cm, lato ingresso per accesso.

Può essere aggregata anche per raddoppio sul retro (doppia fila).



Le aggregazioni possibili sono:





Nel caso di accostamento vetrata-vetrata laterali, è possibile utilizzare l'intercapedine come lama di luce proveniente dall'alto con opacizzazione o meno dei vetri per ottenere l'effetto voluto.

Edicola (vedi Tav. 16)



E' una tipologia che si divide in due sottotipologie:

- **aggregativa**, con massimo 4 posti salma; l'aggregazione non avviene a contatto di edificio ma lasciando 100 cm fra l'una e l'altra
- **isolata**, con capienza maggiore, fino a 12 posti salma


**4 file da 3 posti + cinerari/ossari****2 file da 2 posti + cinerari ossari****Sarcofago** (vedi Tav. 18)

Piccola tomba da 1 a 3 posti salma sovrapposti.

E' sempre di tipo isolato; per dettagli vedi allegato.

**Art. 26 Sepolture nel cimitero parco**

1. Nel cimitero parco trovano collocazione tombe per ceneri e resti ossei in sepolture a terra e manufatti.
2. le tombe a terra possono essere singole o di famiglia.
3. le **tombe singole** sono realizzate su terreno in concessione di 100 x 100 cm. Salvo i casi di accostamento, ogni tomba deve essere distante da altra tomba almeno 190 cm da centro a centro; possono però essere accostate in adiacenza o distare fra le due vicine 50 cm da manufatto a manufatto, come da schema seguente:



E' possibile la vendita in vita similmente a quanto previsto per i loculi doppi. Nel caso di accostamento e sovrapposizione, anche per tre tombe.

4. Le sepolture sono realizzate con manufatto interrato di dimensioni interne 40 x 40 x h 75, chiuso con botola in cemento sotto il piano campagna per almeno 10 cm. e ricoperto di terreno vegetale, salvo la opzione c) del comma 5. Il manufatto deve avere caratteristiche tali da evitare l'entrata di acqua meteorica o di falda, in modo tale che l'urna o la cassetta resti ossei allo scadere del periodo di concessione possa essere integralmente recuperata.




5. Le tombe singole sono contrassegnate da segnali delle seguenti tipologie::

- a) sasso
- b) lapide verticale
- c) botola o lapide orizzontale
- d) stele

su tutti viene collocata una iscrizione o epigrafe come di norma. Nei casi a), b), d), il manufatto (tombino) va ricoperto di terra in modo che ci possa crescere sopra l'erba per almeno 10 cm. Nel caso c) il tombino va collocato in modo che la botola (o lapide orizzontale) vada a filo erba. I segnali, compreso le botole, non possono occupare una dimensione maggiore dei 50 x 50 cm in pianta.

6. le **tombe di famiglia** sono realizzate su terreno in concessione di 3 x 3 metri, con manufatto interrato come da schema seguente:




7. La tomba è realizzata con unico contenitore in vetroresina o equivalente, su base in calcestruzzo, rinfiacato da calcestruzzo o da pareti prefabbricate. La botola di accesso sarà unica. Il manufatto deve avere caratteristiche tali da evitare l'entrata di acqua meteorica o di falda, in modo tale che le urne o cassette resti ossei, allo scadere del periodo di concessione, possano essere integralmente recuperate.

8. Le **targhe alla memoria** possono essere:

- a) appese ad un muro, consistenti in una targa di pietra o bronzo inciso
- b) a terra, consistenti in una stele o cippo

9. Il muro su cui appendere le targhe alla memoria dovrà essere realizzato in pietra o laterizio naturale non intonacato e portare alla base un supporto per vasi di fiori con lo scopo di evitare la deposizione di fiori in vasi casuali, come da schema seguente:



Le dimensioni massime delle targhe alla memoria appese saranno di

$L \times H \times Sp = \text{cm } 30 \times 75 \times 3$

10. Le sepolture a terra in tombe singole sono contrassegnate, in alternativa, da segnali di 4 tipi con dimensioni massime fuori terra come segue $L \times sp \times H$:

- a) la pietra, ovvero un "sasso" con iscrizione 50x50x50
- b) la lapide, ovvero una lastra verticale in pietra 50x6x95
- c) la botola, ovvero una lastra orizzontale in pietra 50x6x50
- d) la stele, ovvero un elemento allungato verticale in pietra o legno o metallo con targa e iscrizione 20x20x95



esempi: a)

b)

c)

d)

11. Le sepolture a terra in tombe di famiglia sono contrassegnate da segnali di 3 tipi:

- a) Il monumento, su bassa base in pietra, parte monumentale con sagoma contenuta in 60 x 60 x h. 150 cm., che può assumere anche l'aspetto rustico di roccia
- b) la lapide, con sagoma contenuta in 50 x sp.: 6 in massello o 25 se composta con lastre x h. 95 cm ovvero una lastra verticale in pietra, con ricoprimento in erba della superficie dei manufatti interrati
- c) la botola, ovvero una lastra orizzontale in pietra posizionata a almeno 10 cm dalla superficie e dotata di botola centrale di dimensioni 50 x 50 cm. se associata a lapide, sasso o cippo e massime 100 x 100 cm se unico segnale, per l'accesso al vano funerario a quota terreno.

12. I **colombari per cinerari o ossari** devono essere di volumetria contenuta non più alta di 270 cm. con non più di 3 livelli di cinerari, ovvero 5 livelli di ossari, come da schema (vedi allegato), e collocati solo dove previsto dal piano cimiteriale.

13. I **materiali ammissibili** per le finiture ed i segnali sono:

- marmi non lucidi
- graniti non lucidi
- pietre grezze o lavorate grossolanamente
- metalli per stele: ottone o bronzo
- legni per stele; trattati per resistere agli eventi atmosferici ma con superficie comunque non lucida e naturale



Foto solo dimostrativa di ambientazione

14. Per i materiali lapidei sono prescritte finiture opache e scabre, non lucide.

15. Sono ammessi:

- Marmi chiari:
 - o marmo di Carrara
 - bianco Commerciale
 - bianco statuario
 - Carrara Vagli

- Biancone di Vicenza
- Botticino classico reale
- Travertino chiaro
- Marmi scuri:
 - Bardiglio grigio imperiale
 - Granito sardo Limbara
- Pietre:
 - Ceppo
 - Biancone d'Apricena

Capo 5 - Cimiteri e reparti speciali

Art. 27 Cimitero parco

1. Il cimitero parco è innanzi tutto destinato ad avere una valenza ambientale di oasi di verde in cui sono sparse, in maniera da creare ambiente, i cippi e le targhe o lapidi delle urne cinerarie, che sono generalmente formate da piccoli infissi verticali o, in alternativa, da piccole lastre orizzontali che sorgono nel verde. Sono ammessi monumenti particolari, o cippi o targhe particolari che creino ambiente e congruenti con l'effetto a parco che si deve perseguire, ottenuti anche con associazioni arboree. Tipico un albero o arbusto collegato con una tomba di famiglia, se le esigenze di manutenzione della superficie a prato lo consentono.
2. Il cimitero parco è caratterizzato dalle seguenti aree:
 - a) aree per la sepoltura in nicchie a terra di urne cinerarie o resti ossei in forma individuale o di famiglia
 - b) aree o percorsi per la collocazione di cippi della memoria
 - c) area botanica; sviluppo di area con messa a dimora di essenze arboree ed arbustive peculiari del territorio e relativa segnaletica identificativa
 - d) recinzione con integrazione di essenze arboree e arbusticole (siepi)
3. L'autorizzazione alla posa di un cippo o targa o altro è subordinata alla congruenza degli stessi:
 - a) nel caso non esista un progetto specifico: con le tipologie standard ammesse
 - b) nel caso esista un progetto che preveda una distribuzione specifica di tipologie sull'area, o fino al "tomba per tomba", secondo quanto previsto nel progetto.
4. Parte dello spazio potrà essere destinato a giardino delle rimembranze, ovvero un'area in cui disperdere le ceneri e posizionare cippi alla memoria.
5. Le aree in cui collocare le tombe saranno caratterizzate da 3 tipologie di disposizione:
 - a) Libera, ovvero ciascuno potrà collocare la tomba dove ritiene più opportuno purché rispetti le distanze prescritte (vedi allegato)
 - b) Lungo linee predefinite curve, non necessariamente parallele, rispettando le distanze prestabilite
 - c) Su scacchiera, similmente ai campi tradizionali, rispettando le distanze prestabilite, con contorno dei "campi" irregolare

Art. 28 Campi speciali

6. A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituite aree destinate a persone professanti un culto diverso da quello cattolico per i quali verranno stabilite norme integrative al presente regolamento per disciplinare le modalità di utilizzo.

Capo 6 - Verde cimiteriale

Art. 29 Essenze

1. Per meglio contestualizzare i cimiteri alla campagna, si prescrive, in particolare in occasione di ampliamenti, l'utilizzo di essenze che trovino riscontro nel parco agricolo sud Milano, con alberature e arbusti che trovino tipica applicazione nell'ambito cimiteriale quali:

- cipresso
- tasso
- bosso
- carpino
- alloro

Art. 30 Verde cimiteriale esterno

1. Fatte salve le norme specifiche per il cimitero parco, la sezione della fascia esterna di verde di servizio va realizzata prevedendo una schermatura a verde del cimitero e/o una integrazione con il verde circostante realizzata con un filare di alberi sul lato esterno della fascia, ed arbusti. In questo caso le essenze terranno conto delle preesistenze per meglio armonizzarsi nel contesto, assumendo ad esempio l'aspetto di un viottolo di campagna.

Capo 7 - Commercio in prossimità dei cimiteri

Art. 31 Servizi ammessi

2. All'esterno del cinto cimiteriale il Comune può consentire la organizzazione di porzioni di area pubblica o privata per:

- a) stazionamento di fiorai con mezzi mobili per il mercato ambulante;
- b) organizzazione di posteggi per la vendita di piante ornamentali e fiori con attrezzatura amovibile per la esposizione e vendita

3. Tale opportunità potrà avvenire solo se verranno realizzate e rimarranno soddisfatte le superfici da destinare a parcheggio e quelle per il verde pubblico per garantire il migliore accesso e decoro al cimitero.

4. La disciplina di tali attività viene regolata da disposizioni del competente Servizio del Comune e dai relativi regolamenti e disposizioni di legge in materia.


Attrezzature cimiteriali



LETTIGA
normale e sviluppata.
Serve per il trasporto del feretro dal carro funebre al luogo di sepoltura, Può raggiungere una altezza limitata.



MONTAFERETRI compatto.
Può raggiungere quote maggiori e riesce a lavorare anche dentro le tombe di famiglia



LETTIGA tradizionale
Serve per il trasporto del feretro dal carro funebre al luogo di sepoltura, La salma in questo caso sarà inumata in campo comune, come è intuibile dalle corde alloggiato nel maniglione

Titolo III - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo 1 - Disposizioni comuni

Art. 32 Autorizzazioni

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba privata o loculi concessi, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio competente del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio stesso che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli.
2. Ad esclusione del cimitero parco, non è soggetta al rilascio di atto abilitativo di tipo edilizio la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal Regolamento o dalle Norme Tecniche, che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con provvedimenti dirigenziali od ordinanza sindacale; dovrà comunque essere ottenuta l'autorizzazione prevista dal Regolamento per gli ingressi e quant'altro previsto nel Regolamento stesso.
3. Nel caso di interventi di piccola manutenzione è sufficiente una comunicazione (anche tramite fax o e-mail) da inviarsi a cura dell'impresa esecutrice agli uffici comunali o al custode del cimitero, ove presente
4. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
5. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
6. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 10 giorni può in tale caso essere aumentato fino a 30 giorni.
7. I lavori dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione; in caso contrario si avrà decadenza dell'autorizzazione.
8. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di

ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.

9. Non è consentito eseguire i lavori di cui sopra nei giorni festivi, nel periodo dal 15 ottobre al 15 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio competente del Comune.

Art. 33 Disposizioni di carattere generale

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

2. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti per loro conto, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

3. Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri.

4. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.



Deposito non recintato non ammissibile

5. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

6. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.

7. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

8. I mezzi di trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

9. I rifiuti derivanti da lavori edili di qualsiasi tipo (inerti, macerie ecc...), ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, e opportunamente smaltiti, secondo le modalità di legge, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, evitando lo spargimento di materiali sul suolo o di imbrattare le opere.

10. Per il cimitero parco valgono anche le norme relative che hanno la prevalenza, in caso di difformità, su quelle generali.

11. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

12. Qualunque sia l'intervento che si vada a fare nei cimiteri, i luoghi devono essere ripristinati nello stato antecedente l'intervento, compreso pulizie, asportazione di ogni materiale residuo o eccedente la situazione precedente, ripristino di sistemazione del terreno compreso strato di ghiaio superficiale, asciugatura delle superfici, con particolare riguardo a situazioni che possano generare fango o altri inconvenienti per i fruitori.

Art. 34 Sicurezza sul posto di lavoro

1. Il cimitero si configura come posto di lavoro.
2. Spetta al gestore del servizio cimiteriale, e, in mancanza, al custode dei cimiteri delegato dal sindaco (in genere un dirigente comunale), la responsabilità della redazione della documentazione di sicurezza quale il DVR per i propri lavoratori e il DUVRI che coordini la sicurezza di tutti gli operatori nell'area del cimitero e dei visitatori, per qualsiasi committente lavorino, e il compito di farli rispettare e di verificare il DVR delle varie imprese che lavorino nell'area cimiteriale.

Capo 2 - Sepolture - identificazione e sistemazioni provvisorie

Art. 35 Inumazione

1. Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione comunale, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed il numero progressivo riguardante il luogo di sepoltura. Ai famigliari del defunto è consentito di scegliere soluzioni diverse (ad es. croci) a loro spese.
2. E' vietata la posa in opera delle lapidi, lastre ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno; nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore.
3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
4. Nel caso di presenza di cavi di adduzione dell'energia per eventuale illuminazione votiva, questi dovranno essere sistemati in sicurezza e in maniera razionale; disposizioni dettagliate potranno essere impartite dal Responsabile del servizio.

Art. 36 Tumulazione

1. La chiusura provvisoria di loculi, cinerari ed ossari si attua con lastra di cemento sigillata accuratamente.

2. Lo spazio antistante dovrà essere perfettamente pulito e dignitoso alla fine della chiusura; in particolare dovranno essere eliminate tracce di polvere e residui di malta o altri materiali e macchie.
3. Nel caso di presenza di cavi di adduzione dell'energia per eventuale illuminazione votiva, questi dovranno essere sistemati in sicurezza e in maniera razionale; disposizioni dettagliate potranno essere impartite dal Responsabile del servizio.
4. Sulla lastra dovrà essere applicato in maniera solida un cartello (o una targa migliore) in materiale protetto dalla pioggia con l'indicazione dei dati del defunto e le date di nascita e morte e numero identificativo della sepoltura. Il cartello può portare anche la foto del defunto. Formato, tipi e materiali standard potranno essere definiti dal Responsabile del servizio.

Capo 3 - Modalità di svolgimento dei lavori

Art. 37 Prescrizioni generali

1. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione. In questo caso l'Amministrazione stabilisce se questo oggetto ha valore storico, testimoniale, artistico od ambientale tale da essere opportuno conservarlo a magazzino o in parti particolari dei cimiteri ove collocare queste testimonianze. Nel caso non abbiano valore, il manufatto viene smaltito come maceria ed inviato a discarica.
2. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
3. La posa di lapidi, targhe, monumenti ecc... deve sempre essere effettuata in modo che siano evitati:
 - a. cedimenti
 - b. pericoli per la pubblica incolumità
 - c. danni a terzi o al demanioe sia garantito il decoro.
4. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione con un tempo di asportazione della lapide irregolare comunque non superiore a dieci giorni e tempo di ripristino con lapide a norma non superiore a 90 giorni. Scaduto inutilmente i 10 giorni, le lapidi, qualora ancora sul posto, sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo, con pagamento dell'operazione a carico del concessionario, e sostituite con un copritomba provvisorio: o identificativo provvisorio posto sulla lastra di chiusura del loculo ossario cinerario, Trascorsi 90 giorni non è più consentita la sostituzione della lapide, per cui rimarrà per tutto il periodo l'identificativo provvisorio, Nel caso che la chiusura fosse realizzata con lastrina di ferro zincato (ossari / cinerari) questa va prima sostituita con una lastrina in calcestruzzo o muratura intonacata.

5. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Art. 38 Posa di manufatti interrati

1. Qualsiasi manufatto interrato, quale tombino o tomba per ceneri o resti ossei nel cimitero parco, va posata su uno strato di magrone di cls. di livellamento che assicuri un piano di posa regolare.
2. per le tombe a terra è vietata qualsiasi forma di magrone o massetto, anche collegato al copritomba, perché questo sarebbe di impedimento alla mineralizzazione delle salme.

Art. 39 Posa a terra di copritomba

Copritomba provvisorio (Tav. 3)

3. Il copritomba provvisorio è composto da:
 - a. La parte del terreno di risulta dalla sepoltura che sporge dal terreno, che andrà a compensare gli assestamenti dello stesso, conformata come da allegato. Nel caso di posa di recinto, va raccolto dentro il recinto stesso e nel caso di cedimenti del terreno nei primi 6 mesi, va risistemato in modo da assicurare il decoro
 - b. il recinto in legno (su richiesta). Nel caso venga collocato sarà provvisto di 4 picchetti in acciaio agli angoli solidali al recinto, che vanno infissi nel terreno con lo scopo di stabilizzare il recinto stesso.
 - c. Gli elementi identificativi, che potranno essere di due tipi:
 - 1.) Croce in legno su cui riportare una piccola targa con nome cognome data di nascita e di morte (obbligatoria) e foto (facoltativa)
 - 2.) Display, ovvero un piccolo leggio in pietra su cui applicare in forma adesiva una piccola targa con nome cognome data di nascita e di morte (obbligatoria) e foto (facoltativa)

Copritomba definitivo (Tav. 4)

1. Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, lastre sepolcrali, ecc. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei 180 giorni successivi all'inumazione.
2. la sostituzione di copritomba provvisorio con uno definitivo va autorizzata dal Responsabile del servizio
3. E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni di norma
4. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente.
5. Nel caso di fosse a terra, la posa deve avvenire con l'utilizzo di almeno 2 travi di fondazione in calcestruzzo armato vibrato di dimensioni circa LaxHxLu = cm. 20 x 5 x 100, da posarsi trasversalmente alla fossa e incassati nel terreno, su cui appoggiare il

recinto e la piana orizzontale che porta la stele o croce. Questa disposizione ha lo scopo di rendere minimi gli assestamenti successivi del terreno. E' vietato fare un getto unico che renderebbe impermeabile il terreno o usare dimensioni superiori in pianta.

6. Il recinto è formato da 4 lastre agganciate da perni in ottone o bronzo o rame e/o mastici per pietra. Non sono ammessi materiali di connessione che possano formare ruggine o espandere creando pressioni, fessure o rotture.

7. Lapidari, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

8. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da una lapide o un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.

Art. 40 Posa di lapidi in loculi, ossari, cinerari

9. Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i posatori sono tenuti a controllare che al momento della posa ogni lapide sia saldamente fissata senza che questo provochi un deturpamento delle caratteristiche architettoniche del manufatto e delle rifiniture in cui il loculo è inserito; i concessionari sono tenuti ad assicurarsi nel tempo che ogni lapide rimanga saldamente fissata e, nel caso devono intervenire immediatamente.



Sostituzione di muretto intonacato con lastra in cls in loculo predisposto per chiusura con muretto

10. Le lapidi, quando incassate, dovranno essere fissate tramite due borchie collegate a staffe angolari in ferro zincato a caldo fissate nel cavedio fra la lastra in cemento di chiusura e la lapide stessa, in modo da impedire il ribaltamento della lapide.

11. E' vietato l'uso di attrezzature cimiteriali quali scale a carrello e montafretri per la posa di lapidi in quota. I trabattelli o le attrezzature delle ditte dovranno rispettare le regole di sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 41 Posa di cippi, targhe o botole nel giardino della memoria e nel cimitero parco

1. Le lapidi o cippi sono in genere collegati al manufatto che contiene ceneri od ossa con perni, o altro sistema di fissaggio che garantisca stabilità alla spinte orizzontali,. E' permesso la posa in aderenza per ragioni di opportunità o peso (esempio: monumenti su tombe di famiglia o sassi pesanti) purchè la fondazione garantisca la stessa stabilità.

2. Le botole dovranno essere messe in opera in maniera tale da essere facilmente rimovibili per ispezioni o, nel caso di tombe di famiglia, per l'introduzione di successive urne o cassette.

3. La posa di lapidi o cippi o sassi prevede che la superficie non occupata dal segnale fuori terra sia seminata a erba su uno strato di terreno vegetale steso sopra il manufatto interrato. Deve essere garantito l'attecchimento del manto erboso, ricorrendo, ove necessario, alla collocazione di apposite zolle erbate.

4. I cippi (dimensioni: cm 20 x 20 x 75 fuori terra) collocabili nel giardino delle rimembranze non sono collegate ad un manufatto sotterraneo, per cui dovranno avere una fondazione adeguata, oppur essere infissi nel terreno per almeno 30 cm.
5. Le targhe appese dovranno essere fissate con zanche o perni/borchie in ottone; le zanche (che sono esterne alla lastra) saranno almeno tre, due inferiori di supporto e una superiore anti ribaltamento, i perni (che sono passanti attraverso la lastra) saranno almeno 4.

Art. 42 Posa di ornamenti mobili, fiori e piante

1. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
2. Nelle gallerie e nelle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
3. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.
5. Per il cimitero parco valgono in particolare le norme relative.

Capo 4 - Manufatti privati: realizzazione, ristrutturazione e manutenzione

Art. 43 Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) Manufatti od aree realizzate dal Comune e da completare con gli arredi funerari (rivestimenti, pavimentazioni, lapidi e decori) a cura del concessionario
 - b) Manufatti od aree a realizzare a totale cura del concessionario
 - c) Manufatti od aree da ristrutturare o restaurare a totale cura del concessionario (nel caso in cui trattasi di tombe concesse in seguito a decadenza o recupero)
2. Per la loro realizzazione o completamento, dovranno essere osservate le modalità previste dalle norme edilizie generali e comunali, da quelle disposte nel presente Regolamento e da quanto disposto dal contratto di concessione.
3. Il rilascio della concessione cimiteriale comprende un documento quale parte integrante, contenente le prescrizioni, le modalità, e la tempistica per la realizzazione o completamento di lapidi o manufatti.
4. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
5. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.


6. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio.
7. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
9. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.
10. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Art. 44 Ristrutturazione di sepolture private

1. Se le tombe hanno più di 50 anni, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici come da D. Lgs. n. 42/2004, previo parere della Commissione comunale della Qualità architettonica del paesaggio.
2. La ristrutturazione di una tomba di famiglia deve avvenire nel rispetto della concessione; I progetti devono riportare il numero di posti salma previsti. Un eventuale incremento dei posti sama è possibile, salvo adeguamento del canone di concessione.

Art. 45 Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari per tutta la durata della concessione.
2. La manutenzione delle lapidi dei loculi, ossari, e cinerari anche quando fornite dal Comune assieme alla concessione del manufatto, sono a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.
3. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.
4. Le spese relative sono a carico dei concessionari.
5. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
6. Il Comune potrà applicare un canone manutentivo ai loculi ossari, cinerari e cippi alla memoria e alle tombe private, il cui importo sarà quello previsto nel tariffario cimiteriale al momento del rilascio della concessione o del subentro. In questo caso l'onere della manutenzione passa dal concessionario al Comune. Tale disposizione dovrà essere prevista nell'atto originario di concessione.



Titolo IV - RIMOZIONI - DEMOLIZIONI - OPERE ABUSIVE

Art. 46 Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida, diretta agli interessati se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per 30 giorni, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
3. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; il Responsabile del servizio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.
4. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

Art. 47 Opere abusive

1. Qualsiasi opera abusiva o non in possesso della necessaria autorizzazione può essere rimossa immediatamente d'ufficio.
2. Il Comune non ha l'obbligo della ricerca degli interessati, ma provvede ad affiggere per un periodo di 90 giorni apposito avviso nel cimitero interessato, trascorso il quale periodo l'opera abusiva diventa di proprietà comunale, salvo richiesta di restituzione da parte degli interessati fatta entro lo stesso periodo. In questo caso questi dovranno rifondere i costi sostenuti dal Comune in relazione all'opera abusiva (rimozione, pratiche d'ufficio, tempo impiegato per l'affissione ecc..) prima di rientrare in possesso dell'opera.
3. Qualora gli interessati non facessero richiesta di restituzione o non pagassero i costi relativi stabiliti dal Comune entro 90 giorni dalla notifica degli stessi fatta dal Comune, l'opera diventa di proprietà del Comune, che ne dispone pienamente.

Titolo V - SANZIONI E INTEGRAZIONI PER SITUAZIONI NON PREVISTE

Art. 48 *Violazioni a norme comportamentali*

Chiunque entri in un cimitero, compreso i titolari, dirigenti e dipendenti di imprese che operino nei cimiteri, deve rispettare le norme di comportamento previste nel Regolamento di polizia mortuaria e nelle presenti Norme Tecniche.

Per violazioni comportamentali personali si prevede una sanzione personale che va dal semplice richiamo verbale alla applicazione di una ammenda di 500,00 euro, salvo più gravi conseguenze in caso di deferimento all'autorità giudiziaria; nel caso di imprese comunque queste sono in ogni caso responsabili del comportamento dei loro dipendenti, subappaltatori o fornitori. Per violazioni che possano in qualche modo rientrare nella sfera di attività dell'impresa, questa è tenuta a rispondere nei termini di cui all'articolo seguente.

Art. 49 *Violazioni da parte di imprese operanti nei cimiteri*

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del Regolamento e delle Norme sono ad esse contestate dal Responsabile del servizio con l'intimazione della regolarizzazione entro il minimo tempo indispensabile alla regolarizzazione e, se possibile, immediatamente.
2. Nel caso l'impresa non ottemperasse, viene immediatamente esclusa dall'accesso ai cimiteri fino a regolarizzazione, con l'immediata sospensione dei lavori in corso e obbligo di ripristino dei luoghi e dell'accessibilità, nonché smaltimento dei rifiuti e asporto dei materiali di lavorazione, salvo ogni eventuale azione di rivalsa del Comune sull'impresa o sul concessionario per cui l'impresa lavorava.
3. Nel caso di accertamento di comportamento scorretto, o per una violazione alle presenti Norme Tecniche commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste del Regolamento di Polizia mortuaria, il Responsabile del servizio, previo contraddittorio con l'Impresa interessata, potrà in particolare sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità della violazione stessa, fatto salvo il diritto di rivalsa per danni anche di immagine per il Comune.
4. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi precedenti, alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il Responsabile del servizio può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un ulteriore periodo di novanta giorni e nei casi più gravi o in caso di recidiva la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del Comune per un periodo di 360 giorni.

Art. 50 *Situazioni non previste o definizioni di dettaglio*

Nel caso si presentasse la necessità di integrare le prescrizioni tecniche per situazioni non previste, o la necessità di definire in dettaglio prescrizioni previste, è data facoltà al Responsabile del servizio di provvedervi con delibera dirigenziale od altro atto necessario.

Titolo VI - TAVOLE ALLEGATE

Tav. 1	Griglia di sepoltura campi comuni
Tav. 2	Percorsi pedonali e carrabili
Tav. 3	Copritomba a terra provvisorio
Tav. 4	Copritomba a terra definitivo
Tav. 5	Abaco lapidi verticali tombe a terra
Tav. 6	Copritomba definitivo "cippolapide"
Tav. 7	Griglia e abaco stele campo angeli
Tav. 8	Chiusura con lastra o muretto loculi
Tav. 9	Tombino (Tomba ipogea)
Tav. 10	-----
Tav. 11	Colombari a 3 o 4 fili di loculi
Tav. 12	Lapidi a cassettone per colombari
Tav. 13	-----
Tav. 14	Tombe di famiglia "cappella"
Tav. 15	Tomba di famiglia "cella"
Tav. 16	Tomba di famiglia "edicola"
Tav. 17	-----
Tav. 18	Tomba "sarcofago"
Tav. 19	Tombe per ceneri/resti ossei cimitero parco
Tav. 20	Disposizione tombe per ceneri e resti ossei nel cimitero parco
Tav. 21	Ingombri attrezzature cimiteriali
Tav. 22	Scala a carrello e montaferetri
Tav. 23	Spazi di manovra auto funebre

Titolo VII - GLOSSARIO

“Anagrafe Cimiteriale”: Registrazione (su registro cimiteriale artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990), schedario, archivio anche informatico su cui sono raccolte ed aggiornate tutti i dati informativi relativi alle salme in ingresso, sepoltura, movimentazione, riduzione (es. per scheletrizzazione o cremazione conseguenti a ciclo di sepoltura) ovvero in uscita per crematorio o altri comuni o estero; L'Anagrafe Cimiteriale inoltre registra e mantiene aggiornati i dati relativi alle concessioni cimiteriali di aree, tombe, loculi, ossarietti, cinerari e tutte le informazioni relative all'ambito cimiteriale (es. anche luce votiva).

“Ara crematoria”: Edificio dotato, oltre che delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri e relativa struttura tecnica ed ambienti tecnici e di servizio, anche di ambienti in cui si svolgono le esequie e sale per il raccoglimento dei parenti in attesa del compimento delle operazioni di cremazione del proprio congiunto, inoltre dei servizi connessi con l'attività di ricevimento delle salme o cadaveri o resti mortali, ovvero salette per "tanatoprassi", camere mortuarie, camere per celle frigorifere, servizi igienici per l'utenza e per gli addetti, ufficio/segreteria di accoglienza ed informazione, eventuale zona ristoro.

“A.S.L.”: L'espressione A.S.L., contenuta nel presente Regolamento e' da intendersi come Azienda Sanitaria Locale, ovvero l'Entità preposta alla salute pubblica competente per territorio, comunque venga denominata nel tempo.

“Autopsia”: esame e apertura di un cadavere per studiare le lesioni, eseguire prelievi e dissezioni dei diversi organi allo scopo di effettuare una diagnosi medica e trovare le cause di morte.

“Avello”: vano di un manufatto (es. colombario), atto a tumularvi un feretro o un urna cineraria o una cassetta con resti ossei, nei quali casi viene classificato come loculo o ossarino (ossario) o cinerario.

Gli Aveli sono composti da:

- loculi comprendenti:
 - loculo singolo
 - loculo doppio (a 2 posti salma distinti)
- ossarini/cinerari del tipo:
 - singolo
 - doppio
 - 4 posti ed oltre

“Avente diritto” o **“Avente titolo”** è la persona che ha tutela della salma, la più vicina in linea di parentela secondo il Codice civile, a cui viene attribuita la facoltà di disporre della salma stessa.

“Avente titolo delegato”: si tratta dell'“Avente diritto” o “Avente titolo” che rappresenta univocamente gli altri Aventi diritto/titolo pari grado ed è la persona che ha tutela della salma, a cui viene attribuita la facoltà di disporre della salma stessa, e che, nei riguardi dei rapporti col Comune, agisce in nome e per conto di tutti gli altri pari aventi diritto.

“Bara”: Originariamente lettuccio di legno con stanghe sporgenti ai due capi per trasportare a spalla i cadaveri, oggi è il feretro in genere in legno o comunque per legge in materiale biodegradabile, la bara può essere anche in metallo es. zinco o piombo nel caso di sepoltura per tumulazione che prevede l'uso di feretro impermeabile ai liquidi ed ai gas o quando di deceduti conseguenti ad esposizione radioattiva.

“Cadavere”: Salma, corpo dell'uomo dopo la morte.

“Campo Angeli”: Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di bambini di età inferiore a 10 anni la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,50 - lunghezza mt. 1,50 e profondità mt. 2,00; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 73 D.P.R. 285/1990 e smi).

“Campo Adulti”: Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di cadaveri di persone di oltre dieci anni età la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,80 - lunghezza mt. 2,20 e profondità mt. 2,00; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 72 D.P.R. 285/1990 e smi).

“**Campo Comune**”: Campo per la sepoltura delle salme in terra, per inumazione (artt. 68, 69, 70 e 71 D.P.R. 285/1990 e smi, vedi Campo adulti e Campo bambini).

“**Campo Speciale**” : campo per la sepoltura destinato ad accogliere:

- salme inconsunte ovvero di Resti Mortali per le quali può eseguirsi la permanenza in terra a ciclo ridotto a 5 anno o 2 anni nel caso di utilizzo di speciali sostanze biodegradanti (art. 86 D.P.R. 285/1990 e smi e Circ. 10/98 e smi); in tali campi potranno essere destinate sia salme inconsunte provenienti da esumazioni ordinarie che salme inconsunte provenienti da estumulazioni ordinarie e/o straordinarie.

“**Cappella Cimiteriale**”: In genere all'interno del cimitero è il luogo o l'ambiente nel quale vengono svolte le cerimonie funebri di carattere religioso (sarebbe opportuno che nei cimiteri esistesse un luogo altrettanto dignitoso per le cerimonie funebri laiche) di ultimo saluto al defunto od anche la messa funebre se le dimensioni della cappella lo permettono. Spesso all'interno della Cappella, sul pavimento esiste una botola di comunicazione con l'ossario comune ricavato come vano interrato o seminterrato in cui introdurre i resti ossei di sepolti per i quali i familiari dopo il periodo di inumazione o di tumulazione (caso più raro) non indicano altra destinazione (es. in loculo, in ossarietto, in tomba)

“**Cappella di Famiglia**”: è una tipologia di tomba di famiglia realizzata in genere lungo un percorso porticato organizzata ad accogliere massimo 8 posti salma in loculo e un numero almeno pari di posti per resti ossei; trattasi di concessione cimiteriale.

“**Cassetta di Zinco**”: Contenitore metallico realizzato in lamiera di zinco e non lamiera di ferro zincato, destinato ad accogliere Resti Ossei; la lamiera dovrà avere spessore di almeno mm. 0,666 ed il coperchio sarà conformato in modo da consentire la chiusura per saldatura. Sulla cassetta dovranno essere apposti nome cognome data di nascita e morte del defunto, quando invece non è possibile l'identificazione del defunto, la cassetta dovrà contenere indicazione di luogo e data di ritrovamento (artt. 36 e 82 D.P.R. 285/1990 e smi)

“**Cinerario**”: è un "avello" cioè un vano di un manufatto con dimensioni simili al loculo per salme ma di profondità ridotta da 70 cm. Min. a 90 cm. Max,

“**Cinerario Comune**”: manufatto costituito da un vano contenitore adibito alla conservazione delle ceneri in forma indistinta nei cimiteri italiani (art. 80 D.P.R. 285/1990 e smi). Il contenitore può essere un fabbricato od elemento di grande valore artistico posizionato in forma rilevante all'interno dell'organizzazione di ogni cimitero comunale ovvero anche ricavato in un loculo o tomba a questo scopo riconvertibili.

“**Cippo**”: elemento verticale, solitamente in pietra, laterizio, oggi anche in calcestruzzo, confitto nel terreno; la destinazione in ambito funerario è diversa. Per la normativa vigente, questi è un elemento di materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici da collocare su ciascuna fossa di inumazione in Campo Comune portante un numero progressivo ed inoltre una targhetta indicante "nome - cognome - data di nascita e di morte del defunto" (art. 70 D.P.R. 285/1990 e smi).

“**Cippo alla memoria**”; elemento fittile di dimensioni max cm 30 x 30 x h 75 riportante su un lato gli estremi di legge per l'identificazione di un defunto atto alla perpetuazione collettiva della memoria in quanto relativo a deceduti cremati e dispersi o le cui ceneri sono state affidate a famigliari/aventi diritto.

“**Cofano**”: Contenitore (bara o cassa) destinato a contenere un cadavere generalmente indirizzato alla sepoltura, in terra (cassa lignea) o in loculo (doppia cassa in metallo e legno: il metallo utilizzato in genere è lo zinco).

“**Colombario**”: Costruzione funeraria per sepolture in collettivo. I Colombari possono essere costruzioni anche a più piani sovrapposti, ciascuno di essi caratterizzato da loculi posti su più file, ovvero tante nicchie in muratura di profondità tali da ospitare generalmente in lunghezza, una bara. L'apertura è di forma quadrata, chiusa con muratura da una testa in mattoni ed intonacatura o lastra in cls armato e vibrato con caratteristiche tecniche tali da garantire impermeabilità ai liquidi e gas (putrefattivi), portata della soletta di appoggio del feretro di almeno 250 Kg./mq. (art. 76 del D.P.R. 285/1990) e realizzazione delle costruzioni secondo la normativa antisismica. In tali costruzioni si esegue la tumulazione delle salme (sempre art. 76 del D.P.R. 285/1990).

I loculi possono assumere varia terminologia quale **avelli, nicchie, fornetti o forni, tombini, arcosoli, celle** ecc..

“Concessione Cimiteriale”: (nel testo anche; **“Concessione”**) Facoltà concessa ai Comuni di concedere ai privati l'uso di superficie cimiteriale o costruzioni per la sepoltura individuale o familiare, per un tempo prefissato mai superiore a 99 anni, al termine del quale i manufatti stessi ritornano nella disponibilità del Comune. La concessione cimiteriale è inalienabile e non può mai essere oggetto di lucro o speculazione da parte dei concessionari.

“Copritomba”: Elemento spesso in marmo o pietra collocato su sepoltura a terra sia in Campo di adulti che in Campo di bambini, con funzione di segnare e qualificare con distinzione una fossa di sepoltura da un'altra. La forma, dimensioni, materiali e modalità di posa in opera e rimozione sono di norma regolati con provvedimenti specifici dal Comune.

“Corificazione”: processo di concia naturale: un corpo immerso in acqua ricca di sostanze tanniche, presenti nella corteccia di numerose piante come la quercia, assume la consistenza del cuoio, diventando imputrescibile. Si può verificare anche in casse di zinco ermeticamente chiuse (azione di concia dello zinco).

“Crematorio”: Edificio dotato delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri.

“Cremazione”: Procedimento per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri.

“Cripta”: Anticamente luogo di sepoltura delle reliquie del "martire" o del "santo" sotto l'altare. In ambito cimiteriale è una tomba di famiglia (di solito) costituita da un ambiente sotterraneo, un edificio cimiteriale ipogeo, la cui caratteristica è di avere i loculi ed il vano per la movimentazione dei feretri, posti in posizione interrata. Generalmente l'accesso alla parte interrata avviene tramite botola. La parte fuori terra è di solito caratterizzata da soluzioni od ornamenti di tipo monumentali, elementi scultorei e vari arredi funerari (fiaccole, vasi, ecc.).

“Deposito di Osservazione”: E' *“...un locale destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri...”* (art. 12 D.P.R. 285/1990 e smi). E' sufficiente la presenza di tali locali nel Comune non situati necessariamente nel cimitero ma presso ospedali o edifici rispondenti allo scopo (art. 14 D.P.R. 285/1990 e smi). Scopo di tali locali è lo svolgimento del periodo di osservazione dei cadaveri (artt. 8, 9, 10 e 11 D.P.R. 285/1990 e s.m.i.).

“Edicola (cimiteriale)”: tipologia di tomba di famiglia che può essere realizzata sia in forma isolata che lungo un percorso porticato, organizzata ad accogliere minimo 4 posti salma in loculi fino ad un massimo di 12 posti salma in loculo oltre ad un numero almeno pari di posti per resti ossei; trattasi di concessione cimiteriale. Originariamente l'edicola era una costruzione che ospitava una statua ed aveva forma costituita da colonne con cornice e frontone triangolare o curvo in sommità, era un corpo aggettante da una superficie muraria (un palazzo, una chiesa, ecc.)

“Edificio Cimiteriale o Funerario”: Tipologia di sepoltura di tipo collettivo per la tumulazione del feretro e/o resti ossei o ceneri in loculo, tomba, nicchia, tombino, forno o fornello, cella, ossario, cinerario, ecc.. (vedi colombario)

“Epigrafe”: Breve scritta incisa per ricordo di un morto o di un avvenimento importante.

“Estumulazione”: Operazione cimiteriale consistente nella apertura di loculo o nicchia in cui venne eseguita la sepoltura di un feretro per raccogliere e togliere i resti ossei che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990). Esistono due tipi di estumulazione, quella "ordinaria", da eseguire al termine del periodo di concessione del loculo o tomba e quella "straordinaria", eseguita prima del termine del periodo di concessione del loculo o tomba. L'estumulazione consente di constatare lo stato di scheletrizzazione del cadavere e nel caso di salma indecomposta si provvede alla sua ritumulazione oppure alla sua inumazione a ciclo ridotto in campo apposito,

“Esumazione”: Operazione cimiteriale consistente nel dissotterrare dalla fossa in terra i Resti Ossei del cadavere ivi inumato che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 82, 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/1990). Nel caso di salma inconsunta il Comune provvede alla sua reinumazione in altra fossa (o nella stessa fossa se si utilizzano prodotti bioenzimatici in grado di garantire la ripresa dell'attività di degradazione della materia organica). Il resto mortale o salma inconsunta potrà anche essere trasferita in altro campo di sepoltura, anche speciale per ciclo ridotto di inumazione ovvero alla cremazione da richiedersi da parte del Concessionario e per questi generalmente onerosa e non gratuita. Resto osseo derivante dall'operazione o le ceneri potranno essere collocate in loculo già concesso al familiare del

defunto ovvero in tomba di famiglia, in ossarietto o cella cineraria già concessi o da concedere all'uopo, oppure in Ossario o Cinerario comune.

“Famedio”: Parte del cimitero dedicata agli uomini illustri e benefattori della comunità.

“Feretro”: Bara. Cassa realizzata generalmente in legno e comunque in materiale biodegradabile avente le caratteristiche di realizzazione prescritte negli artt. 30, 74, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 utilizzabile per la collocazione dei cadaveri e quindi per eseguirne il loro trasporto e sepoltura.

“Feretro Rinforzato”: Cassa in zinco (posta internamente alla cassa lignea a diretto contatto con il cadavere o esternamente alla cassa lignea che contiene il cadavere), realizzata con lamina di metallo di spessore superiore a quello indicato dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 (0,660 mm.), ovvero con spessore di mm. 0,74 minimo, corrispondente al laminato n. 13 secondo la norma UNI. Tale feretro è indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 come idoneo alla sepoltura nelle tombe in cui è stata ottenuta la deroga ex art 106 del D.P.R. 285/1990 ovvero nei casi in cui è prevista nel breve periodo la movimentazione del feretro per trasferimento della salma in altra sepoltura.

“Forno/fornetto”: vedi **“Loculo”**

“Giorni”: si intendono sempre naturali continuativi e consecutivi

“Griglia Delle Sepolture”: Squadratura del Campo di inumazione (sia speciale che di adulti o bambini) con suddivisione reticolare in fosse di sepoltura e spazi interstiziali di legge o di percorso. La realizzazione della griglia deve consentire all'atto della sepoltura in ogni fossa e poi all'atto della posa dei "copritomba" e poi all'atto delle esumazioni la perfetta corrispondenza tra tumulo o lapide e feretro inumato. Le tracce e tacche della griglia dovranno perciò essere picchettature di facile individuazione e utilizzo.

“Imbalsamazione”: insieme delle pratiche chimico-fisiche che impediscono la decomposizione di un corpo

“Impianto di Cremazione”: si intende l'insieme delle apparecchiature ed impianti tecnologici atti ad assicurare la cremazione della salma, o di resti mortali indecomposti, e composto da varie componenti tecnologici

“Incaricato del trasporto”: è colui a cui viene delegato il trasporto di: feretri, cadaveri rinvenuti sulla pubblica via, resti mortali ed è responsabile della consegna presso: camera mortuaria, obitorio, cimitero.

“Inumazione”: Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità) in terra, in fossa di dimensioni di almeno cm. 80 di larghezza, cm. 220 di lunghezza e cm. 200 di altezza (artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. 285/1990).

“Lapide”: Pietra di chiusura tombale con iscrizione. Può essere verticale (es.: loculi in colombari) od orizzontale (lastra sopra una tomba a terra e tombini)

“Lapide a Cassettoni”: Elemento in pietra o marmo realizzato per la collocazione in loculi con caratteristica di essere in parte incassata all'interno del loculo, costituendo un piccolo imbottito di circa 10 cm. Utile a proteggere la lapide dalle intemperie e realizzare una piccola "mensola" su cui poter appoggiare arredi funerari o attrezzare la lapide come piccolo altare (mensa).

“Loculo”: vano di un manufatto atto a contenere, generalmente in lunghezza, una bara, utilizzato nella tipologia di sepoltura per tumulazione del feretro o collocazione di urna cineraria o cassetta di resti ossei. I loculi possono assumere varia terminologia quale **avello, tomba, nicchia, fornello o forno, arcosolio, cella** ecc..

Le caratteristiche tecniche del loculo sono descritte nell'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e gli aspetti dimensionali sono indicati nella Circolare del Min. della Sanità n. 24/93.

“Loculo doppio”: ovvero a due posti salma affiancati o sovrapposti a secondo della tipologia costruttiva del blocco loculi

“Manufatto cimiteriale”; si intende ogni costruzione o manufatto collegato direttamente alla sepoltura, quale: loculo, ossario e cinerario, colombari, lapidi e monumenti, cripte e tombe di famiglia, tombe a giardino e cippi della memoria, ecc...

“Mummificazione”: conservazione naturale dei cadaveri senza intervento umano e senza alcuna manipolazione; fenomeno che può verificarsi su cadavere che si trova in ambiente particolarmente asciutto e ventilato. Si ha la perdita di gran parte del suo peso per notevole riduzione dell'acqua ed assume l'aspetto di mummia nel quale può definitivamente permanere. Si verifica in collocazioni dei cadaveri in grotte o sotterranei.

“Nicchia”: vedi **“ossario o ossarino”** o **“cinerario”** o anche **“loculo”**

“Obitorio”: Complesso di vani e sale attrezzate per la conservazione temporanea dei cadaveri in attesa di riscontri diagnostici od esami autoptici che sono svolti sempre in tale struttura (artt. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 285/1990)

“Ossario Comune”: Edificio o vano funerario (anche ipogeo), destinati a raccogliere e conservare le ossa ricavate dalla esumazione dei defunti al termine del periodo di inumazione stabilito dalle disposizioni sanitarie ovvero i resti ossei derivanti da esumazione ordinaria nel caso non sia richiesta altra sistemazione delle stesse da parte dei famigliari del defunto o concessionari.

Anche monumento commemorativo contenente le ossa dei caduti in guerra.

“Ossario o Ossarino”: Piccolo loculo o nicchia destinata alla sepoltura di cassette di Resti Ossei. Può essere dimensionata per l'accoglimento di uno o più contenitori metallici di ossa ovvero potrà anche contenere, se previsto nella concessione cimiteriale relativa, anche urne cinerarie. Le dimensioni standard di tali piccoli loculi sono indicate nella Circ. del Min. della Sanità n. 24/93

“Putrefazione”: fenomeno cadaverico causato dall'azione trasformativa dei microorganismi sulla sostanza organica. E' costituita da 4 fasi:

- fase cromatica
- fase enfisematosa
- fase colliquativa
- fase di riduzione scheletrica

“Reparto speciale”: reparto per la sepoltura destinata ad accogliere:

- cadaveri professanti in vita un culto diverso da quello cattolico, ovvero di comunità straniere che hanno ricevuto dal Sindaco concessione di area specifica (art. 100 D.P.R. 285/1990 e smi);

“Responsabile del servizio”: si intende il dirigente comunale o comunque il delegato dal Sindaco a soprintendere il servizio cimiteriale, e che ne è responsabile.

“Responsabile dell’A.S.L.”: si intende il dirigente della struttura sanitaria competente per territorio delegato a sovrintendere ai compiti definiti nell'articolato

“Resti Mortali”: L'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo decennale di inumazione ovvero l'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo di concessione quando superiori a venti anni (questa è la definizione desunta dalla Circ. del Min. della Sanità n. 10/98). Si tratta del resto risultante dalla mancata mineralizzazione del cadavere ovvero la cosiddetta **“salma inconsunta”** sia in seguito ad inumazione che a tumulazione.

“Resti Ossei”: L'esito della trasformazione dei cadaveri che porta alla completa mineralizzazione della salma ovvero permette la corretta raccolta dei resti ossei per la loro traslazione in altra sepoltura o in ossario comune. Il termine è stato così specificato e definito nella Circ. del Min. della Sanità n. 10/98

“Rifiuti Speciali”: Nell'attuale normativa sono rifiuti speciali quei rifiuti così classificati nel D.Lgs. n. 152/2006 ovvero per quanto concerne l'ambito cimiteriale il cosiddetto rifiuto inerte proveniente da costruzione o demolizione (es. solette o murature di loculi, lapidi di tombe a terra o loculi, macerie da demolizioni di colombari o costruzioni cimiteriali in genere).

“Rifiuti Cimiteriali”: Sono Tutti i rifiuti che vengono raccolti e/o prodotti nei cimiteri ed in seguito all'attività cimiteriale. La materia è normata dal D.Lgs. 152/2006, D.P.R. 285/1990 art 85, Circ. Min. Sanità n. 24/93, Dlgs n. 20/97 e smi, DM 137/89 e Regolamenti od ordinanze a valenza comunale.

“Sala del Commiato”: struttura atta a consentire una dignità a tutti i riti di commiato, quindi anche non religiosi, nell'ambito della quale, su richiesta del familiare del defunto, si possono tenere i riti per per la commemorazione e il commiato

"Salma": Corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.

"Saponificazione": l'idrolisi rapida dei trigliceridi che si trovano nel pannicolo adiposo sottocutaneo; produce grande quantità di saponi e acidi grassi che vanno a rivestire il cadavere costituendo una barriera per i microrganismi, Fenomeno che si può verificarsi su cadavere che si trova sommerso o inumato in terreni umidi ed impermeabili, con condizione di assenza di aria. I tessuti si trasformano all'esterno in una sostanza grassa e grigiastra simile al sapone.

"Scheletrizzazione": Fenomeni trasformativi del cadavere che lo portano alla completa scomparsa delle parti molli e la disarticolazione delle parti ossee rese in tal modo libere e completamente disgiunte tra loro: la condizione ideale per la raccolta dei Resti Ossei.

"Sepolcro": Luogo di sepoltura dei cadaveri: tomba.

"Sepolcreto": è una sepoltura in terra che presenta le pareti laterali in muratura, la chiusura della nicchia di sepoltura con soletta realizzata in lastre di pietra o tavole forate in laterizio a uno o più posti salma sovrapposti. La lastra tombale è in genere posata a piano di calpestio (esempio di manufatto simile: **tombino**)

"Sepoltura privata": sepoltura individuale per una specifica salma, resto mortale o cenere realizzata con un manufatto unico, isolato costruito a cura del concessionario.

"Sepolture private": si intendi l'insieme delle tombe private e dei loculi, ossari e cinerari e cippi alla memoria, ovvero tutte le concessioni

"s.m.i.": successive modificazioni ed integrazioni: dizione che indica un riferimento alla normativa specificata e alle modificazioni intervenute nella stessa dopo la sua emanazione primaria. In ogni caso, tutti i riferimenti di legge e normativi devono intendersi prevedere questa condizione.

"Stele": Monumento funerario costituito da una colonna, cippo o lapide verticale sormontati da un motivo decorativo.

"Subentro"; procedimento mediante il quale l'avente diritto o titolo alla sepoltura sostituisce, nei rapporti con il Comune, altro avente diritto o concessionario originario in caso di morte o recessione.

"Tanatoprassi": insieme delle tecniche messe in atto per conservare i corpi. Il trattamento di tanatoprassi comprende la pulizia del defunto, l'iniezione del fluido di conservazione, l'eliminazione di liquidi e gas, la chiusura delle incisioni e la presentazione estetica.

"Targa alla memoria": elemento lapideo o metallo (bronzo od ottone) di dimensioni max cm 35 x 35 x sp. 3 reso idoneo al fissaggio tramite perni o borchie su perimetri murari o pareti, riportante gli estremi di legge per l'identificazione di un defunto atto alla perpetuazione collettiva della memoria in quanto relativo a deceduti cremati e dispersi o le cui ceneri sono state affidate a familiari/aventi diritto.

"Tomba": luogo dove viene collocato il feretro per la sepoltura.

"Tomba a sarcofago": tomba di famiglia con numero massimo di 3 posti salma e relativo ossario/cinerario, con sviluppo di loculi in verticale (uno sopra l'altro) e conformazione a sarcofago.

"Tomba a terra": equivale a **fossa**: sepoltura in campo di inumazione di dimensioni m. 0,80 x 2,20 profondità del piano di posa massimo di bara dal piano medio campagna m. 2,00 (fossa campo adulti). Tali fosse debbono avere distanza minima sui 4 lati da altre fosse o da bordi o percorsi di almeno m. 0,50 come da D.P.R. 285/1990, norma derogata a 0,25 m. dalla vigente normativa regionale della Lombardia. Ogni fossa deve essere individuata, all'atto dell'uso, con cippo numerato.

"Tomba di Famiglia": manufatto adibito al seppellimento di salme appartenenti alla stessa famiglia

"Tomba Epigea": Costruzione funeraria fuori terra, in genere tombe di famiglia di tipologia ad edicola, cappella o costruzione isolata.

"Tomba gentilizia": tomba privata costruita fuori dai cimiteri in area di proprietà privata con le condizioni di distanza dai centri abitati e dalle costruzioni edilizie di almeno m. 200 e con le caratteristiche previste per le costruzioni funerarie. L'uso familiare può anche essere tramandato in eredità.

"Tomba Ipogea": Costruzione funeraria interrata, in genere tombe di famiglia della tipologia delle **cripte** o arche o portici. Spesso tali vani sono anche utilizzati come depositi di Ossari Comuni.

“Tombe private”: insieme delle tipologie di tombe di famiglia in uso nel Comune di Mediglia:

- area per costruzione di manufatto funerario,
- cappelle a 8 posti salma,
- edicole o costruzioni isolate a 10/12 posti salma,
- cripte a 6 posti salma,
- sarcofagi a max 3 posti salma
- tombe cinerarie fino a max 9 posti,
- cinerario singolo interrato,

“Tombino”: vedi **“sepolcreto”**. La sua differenziazione consiste nella tipologia di posti salma anche affiancati e rialzo del piano della lastra tombale

“Traslazione”: per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo / tombino ad altro loculo / tombino all'interno del cimitero, o all'interno di una tomba o in altro cimitero

“Tumulazione”: Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità/Salute) e ulteriore cassa in metallo da porre internamente od esternamente al feretro ligneo la cui funzione è rendere ermetica la chiusura del cadavere all'interno del feretro stesso, in loculo (sia quando realizzato in colombario che quando in tomba privata, sia in vano interrato che fuori terra). Le dimensioni minime del loculo sono state indicate con Circ. del Min. della Sanità n. 24/93.

“Urna Cineraria”: Contenitore per ceneri di defunto cremato. Tale contenitore una volta riempito delle ceneri, viene sigillato e la sua collocazione può avvenire all'interno dei cimiteri come per tutte le salme e Resti Mortali o Ossei, sia in apposite nicchie che in ossarietti che in loculi sia di colombari che di Tombe di Famiglia, oppure può essere affidata ai famigliari del defunto.

“Voltura”: si intende la intestazione al subentrante di una concessione in essere, ogni adempimento relativo conseguente



Viale del Tramonto